



COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

U.T.C. – SETTORE URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E DEMANIO

All.

Prot. n. 2858 del 26/04/2021

Risp. Prot. n. ___ del ___/___/___

Avetrana, 26/04/2021

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: proroga dei termini di validità del “Permesso di costruire e SCIA”. **DISPOSIZIONI.**

Facendo seguito alle numerose richieste pervenute a questo Ente, circa i termini di conclusione dei Procedimenti Edilizi attivi (Permessi di costruire – S.C.I.A.), alla luce del periodo di emergenza pandemica è il *DL n.2 del 2021*, che influenza anche la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021**, il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilità – SUAP – SUE, architetto Egidio CAPUTO

DISPONE

che i titoli edilizi risulteranno validi fino al **29 luglio 2021**, data coincidente con il **novantesimo giorno** successivo alla chiusura dello stato di emergenza Covid-19.

La **proroga SCIA** – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – e di tutti gli atti in scadenza come le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali, arriva con il **prolungamento dello stato di emergenza Covid-19 fino al 30 aprile 2021**.

La proroga interessa anche il **ritiro dei titoli abilitativi edilizi** (comunque denominati) rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Risulta, invece **escluso dal differimento, il documento unico di regolarità contributiva (DURC)**.

Il rinnovato rinvio delle scadenze è dovuto alla legge di conversione del *DL Agosto* che ha introdotto un rinvio “spostabile” per gli atti in scadenza, che va pertanto di pari passo al protrarsi dello stato di emergenza. Ciò è previsto all’*articolo 103 del DL 18 del 2020*, così come modificato dall’*articolo 3-bis del DL 125 del 2020*.



COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

U.T.C. – SETTORE URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E DEMANIO

Tuttavia, si fa presente che, per effetto del Decreto “Semplificazione” (L. n. 120/2020), avendo portato modificazioni al testo unico dell’edilizia, contenente, fra l’altro, la proroga di alcuni titoli abilitativi, già oggetto precedentemente, da parte del Decreto “Cura Italia” (L. n. 27/2020), di ulteriore estensione a causa del pericolo sanitario, legata alla cessazione dello stato di emergenza, è stata procrastinata la scadenza della medesima, dal richiamato decreto (DL. n. 125/2020), aggiornata con le seguenti note per il periodo di validità del “Permesso di costruire e SCIA”, come di seguito riportato.

Si precisa che la comunicazione privata dell’intestatario è **titolo valido** per auto disporre l’estensione della validità della propria licenza edilizia, che però si perfeziona solamente con il riscontro dello stesso ufficio comunale dell’avvenuta registrazione con la ricevuta specifica, regolarmente protocollata da trasmettere al medesimo.

I titoli abilitativi per i quali si comunica la citata proroga non devono essere già scaduti al momento della presentazione.

Ovvero, in assenza di proroghe:

- I lavori devono essere già stati avviati, entro un anno dal rilascio dell’atto o dalla presentazione.
- Non devono essere trascorsi tre anni dalla data di inizio lavori.

Per quanto sopra narrato, si dispone:

- il termine, già indicato, per l’inizio dei lavori di un anno dalla data del rilascio, può essere prorogato di **anni uno** (Totale massimo **due anni** (1+1), per procedere alla cantierizzazione);
- la validità di **tre anni** del titolo, sempre dalla data del rilascio, entro il quale l’opera deve essere ultimata, può essere prorogata di altri tre anni. (Totale massimo **sei anni** (3+3) per la dichiarazione di fine dei lavori).



Il Responsabile del Servizio
architetto Egidio CAPUTO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*

oOo

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. 39/93)